



FONDAZIONE
TETTAMANTI ONLUS

MODELLO 231

Parte Generale

Data adozione: 20/12/2024

Versione: 02 del 27/06/2025

Sintesi Il Modello 231 adottato dalla Fondazione Tettamanti rappresenta l'insieme delle regole operative adottate per prevenire la commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/01

Indice

0. PARTE SPECIALE - ALLEGATI.....	3
1. PREMESSA	4
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	6
3.1 Contenuto del Decreto	6
3.2 Criteri di imputazione della responsabilità.....	8
3.3 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente	9
3.4 Linee Guida Confindustria	10
4. MODELLO DELLA FONDAZIONE.....	10
4.1 Finalità del Modello	10
4.2 Costruzione e struttura del Modello.....	11
4.3 Principi ispiratori del Modello	12
4.4 Adozione del Modello	13
4.5 Modifiche e aggiornamento del Modello	13
4.6 Destinatari del Modello.....	13
5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	14
6. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE	14
7. SISTEMA DISCIPLINARE	15
7.1 Principi generali	15
7.2 Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti.....	15
7.3 Misure verso eventuali dirigenti e procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari .	17
7.4 Misure nei confronti degli amministratori.....	18
7.5 Misure nei confronti del revisore	18
7.6 Misure nei confronti di consulenti e fornitori.....	18
8. ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.....	18
8.1 Composizione dell'OdV	19
8.2 Requisiti soggettivi dei componenti dell'OdV.....	19
8.3 Conferimento dell'incarico	20
8.4 Decadenza e revoca dalla carica	20
8.5 Durata in carica	21
8.6 Rinuncia e scadenza dell'incarico	21
8.7 Funzioni e poteri dell'OdV.....	21
8.8 Reporting dell'OdV agli organi societari	23
8.9 Regolamento interno dell'OdV.....	23
8.10 Coordinamento con le diverse funzioni aziendali.....	23
8.11 Segnalazioni all'OdV.....	24

0. PARTE SPECIALE - ALLEGATI

Allegato I	ELENCO DEI REATI EX D.LGS 231/2001
Allegato II	MAPPATURA DEI RISCHI
Allegato III	ATTIVITÀ A RISCHIO E PROTOCOLLI OPERATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
	Sezione A: Reati nei confronti della P.A.
	Sezione B: Reati societari
	Sezione C: Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
	Sezione D: Reati ambientali
	Sezione E: Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
	Sezione F: Reati tributari
Allegato IV	CODICE ETICO
Allegato V	CLAUSOLE INTEGRATIVE 231

1. PREMESSA

La Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (di seguito denominata “**Fondazione**”) ha deciso di adottare un proprio Modello di organizzazione e gestione, in conformità al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche se prive di personalità giuridica, come stabilito dall’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (il “**Decreto**”).

Nella redazione del Modello di organizzazione e gestione (il “Modello”), sono state considerate le Linee Guida di Confindustria nella loro versione aggiornata a giugno 2021 (vedi parte generale e parte speciale), che forniscono una serie di indicazioni utili anche per una realtà come la Fondazione.

Il presente documento descrive il Modello adottato dalla Fondazione in conformità agli artt. 6 e 7 del Decreto e rappresenta l’insieme delle regole operative e delle norme di comportamento adottate dalla Fondazione in relazione alle specifiche attività svolte, con l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello è fortemente integrato dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto, in particolare da quelle facenti parte del Sistema di Gestione ISO 9001.

Si sottolinea che l’intero complesso procedurale della Fondazione, comprese le procedure non rilevanti ai fini del Decreto, a cui tutti gli Esponenti della Fondazione devono attenersi, è disponibile nell’apposita cartella condivisa \\srvttettamanti\Personale.

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti definizioni hanno il significato di seguito indicato:

- **Apicali:** persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa ossia i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i responsabili di funzione nonché gli eventuali dirigenti specificatamente individuati.
- **Attività a Rischio:** attività svolte dalla Fondazione nel cui ambito possono, in linea di principio, essere commessi i reati di cui al Decreto.
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali.
- **Business Partner:** controparti contrattuali della Fondazione, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Fondazione nell’ambito delle Attività a Rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Business Partner: Fornitori di beni e servizi, appaltatori, Consulenti.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.
- **Codice:** il Codice Etico della Fondazione, costituito dall’insieme dei principi e dei valori fatti propri dalla stessa nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con tutti i propri stakeholders.
- **Collaboratori:** i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori somministrati, i lavoratori in apprendistato o in stage.

- **Decreto Whistleblowing:** il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **Destinatari:** Esponenti della Fondazione, Business Partner e OdV.
- **Direzione:** la funzione cui spettano i compiti/poteri di determinare l'indirizzo scientifico e l'attività della Fondazione.
- **Esponenti della Fondazione:** i soggetti Apicali nonché i dipendenti e i collaboratori.
- **Famiglie di reato:** le categorie di reati individuate nel Decreto ed elencate nel paragrafo 3.1 del presente documento.
- **Fondazione:** la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.
- **Linee Guida:** le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" redatte da Confindustria, nella versione aggiornata del giugno 2021.
- **Organi Societari:** Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci.
- **OdV:** Organismo previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **Protocollo:** insieme delle regole aziendali al cui rispetto sono richiamati i soggetti apicali e i loro sottoposti, atte a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto.
- **Pubblica Amministrazione (P.A.):** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità di vigilanza italiane ed estere. Per P.A. si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
- **Pubblico Ufficiale:** soggetto che ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Reato, Illecito penale, Fattispecie incriminatrice, Reato Presupposto:** i reati di cui al Decreto.
- **Responsabilità:** Responsabilità Amministrativa a cui può essere soggetta la Fondazione in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, responsabilità che, se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal Decreto.
- **Segnalazione anonima:** qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

- **Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice e dal Modello ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Modello, approvato alla data indicata in copertina, illustra le regole operative e le norme di comportamento adottate dalla Fondazione in relazione alle specifiche attività svolte, con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

3.1 Contenuto del Decreto

Il 4 luglio 2001, in esecuzione della Legge delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto. Questo Decreto è finalizzato all'adeguamento della normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a diverse convenzioni internazionali, a cui l'Italia aveva già aderito da tempo, come ad esempio:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, **nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali quali, ad esempio, amministratori, eventuali dirigenti);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, qualora venga commesso uno dei reati specificamente indicati dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato l'illecito si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente.

Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria mentre per le ipotesi di maggiore gravità sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le fattispecie di reato, che determinano l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi e per gli effetti del Decreto (di seguito il **“Reato Presupposto”** o i **“Reati Presupposti”**), sono esclusivamente quelle espressamente richiamate dagli articoli del Decreto e sono riconducibili alle seguenti Famiglie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

La legge 16 marzo 2006, n. 146, intitolata *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006. Questa legge ha introdotto nel sistema giuridico italiano la punibilità per i cosiddetti *“Reati Transnazionali”*. Tali reati sono caratterizzati dalla loro particolare gravità e dal fatto di essere commessi da gruppi organizzati che operano oltre i confini nazionali, coinvolgendo più Stati nelle fasi di ideazione, preparazione, esecuzione, controllo o negli effetti.

I **Reati Transnazionali**, pur essendo contenuti nella legge n. 146/2006, rientrano anch'essi tra i Reati Presupposto che determinano la responsabilità amministrativa degli enti, come definito dal Decreto. Pertanto, a tali reati si applica la disciplina prevista dal Decreto.

Per una descrizione dettagliata delle tipologie di reati che comportano il regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, si rimanda all'Allegato I *“Elenco dei Reati D.lgs. 231/2001”* del presente documento.

3.2 Criteri di imputazione della responsabilità

Ai fini della determinazione della responsabilità derivante da un Reato Presupposto a carico dell'ente, è necessario che si verifichino le condizioni identificate nel Decreto come criteri per attribuire tale responsabilità. L'accertamento della responsabilità penale si articola in due fasi distinte:

- **Verifica della sussistenza del Reato Presupposto:** in questa fase, il giudice verifica se il reato in questione sia stato effettivamente realizzato, identifica l'autore dello stesso e verifica l'esistenza di un interesse o un vantaggio per l'ente derivante dal reato stesso;
- **Valutazione dell'idoneità del Modello di organizzazione e gestione alla prevenzione dei Reati Presupposto:** tale valutazione è effettuata dal giudice applicando il principio della *“prognosi postuma”*, in forza del quale il giudice immagina di trovarsi idealmente nella realtà aziendale al momento della commissione del reato, per determinare se il Modello implementato era efficace e funzionale nel prevenire illeciti simili.

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi e devono coesistere:

- la realizzazione di una *“fattispecie di Reato Presupposto”* indicata nell'ambito del Decreto o della legge 146/06 agli artt. 3 e 10;
- la commissione di un fatto costituente reato *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*;

- la realizzazione dell'illecito penale, anche sotto forma di concorso a norma dell'art. 110 c.p., da parte di uno o più soggetti qualificati e rientranti in una delle seguenti categorie:
 - *“Apicali”*, indentificati come le *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”* o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'ente;
 - *“Sottoposti”*, in cui rientrano le *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”*.

Pertanto, la responsabilità degli enti non è configurabile nei seguenti casi:

- se il reato è stato commesso da soggetti diversi dagli Apicali o dai Sottoposti, a meno che questi ultimi non abbiano consapevolmente cooperato ai sensi dell'art. 110 c.p. con soggetti non qualificati come Apicali o Sottoposti;
- se gli Apicali o Sottoposti hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi, e non nell'interesse dell'ente;
- se il reato commesso non rientra tra i Reati Presupposto definiti dal Decreto.

3.3 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Qualora l'ente risulti responsabile per i Reati Presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da Soggetti Apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, l'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa ottenere l'esonero da tale responsabilità dimostrando che:

- a) prima della commissione del fatto è stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il Reato Presupposto sia stato commesso eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e gestione;
- c) è stato nominato un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In particolare, il Modello deve individuare:

- le attività a rischio di commissione di Reati Presupposto;
- gli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- degli obblighi d'informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, una seconda ipotesi di esclusione della responsabilità per i reati commessi dai Sottoposti, qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire Reati Presupposto della stessa specie di quello verificatosi (art. 7).

3.4 Linee Guida Confindustria

Il Decreto, all'art. 6 co. 3, prevede la possibilità di adottare dei Modelli elaborati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

In linea con quanto sopra, la Fondazione ha ritenuto opportuno ispirarsi per la redazione del Modello alle Linee Guida Confindustria, apportando i necessari adattamenti dovuti alla struttura organizzativa della Fondazione e alla propria concreta attività.

Si precisa, comunque, che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Fondazione rispetto a talune specifiche indicazioni delle Linee Guida non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Infatti, il Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla concreta realtà dell'ente e, pertanto, lo stesso ben potrà discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. MODELLO DELLA FONDAZIONE

4.1 Finalità del Modello

Il Modello della Fondazione è costituito da un complesso documentale articolato, integrato dalle procedure aziendali e dal Sistema di Gestione ISO 9001, che prevede regole di comportamento e strumenti di controllo volti a ridurre il rischio di commissione dei Reati 231.

Il sistema di controllo interno esistente nell'ambito della Fondazione, ovvero l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, coinvolge l'organo amministrativo, il Collegio dei Sindaci e, in generale, tutti gli Esponenti della Fondazione, attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo.

La Fondazione, in considerazione di quanto previsto dal Decreto, ha ritenuto opportuno integrare le proprie strutture di controllo mediante l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche al fine di migliorare il sistema di corporate governance esistente.

Il Modello, infatti, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, o comunque a ridurre il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Il Modello si inserisce, dunque, nel processo di diffusione di una cultura improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità, in piena coerenza con il Codice.

Il Modello si propone, altresì, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Fondazione o sono legati alla Fondazione da rapporti rilevanti ai fini del Decreto sulle attività e condotte che comportano il rischio di commissione dei Reati Presupposto;

- diffondere una cultura improntata alla legalità: la Fondazione condanna ogni comportamento contrario alla legge e alle disposizioni interne, in particolare a quelle contenute nel Modello;
- diffondere una cultura della prevenzione e del controllo;
- implementare un'efficiente ed equilibrata organizzazione della Fondazione, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- individuare misure idonee a mitigare il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

4.2 Costruzione e struttura del Modello

Il Modello è definito e gestito attraverso un'articolata attività che si è concretizzata nelle seguenti fasi di lavoro:

- A) Identificazione delle Attività a Rischio e dei protocolli di mitigazione e controllo esistenti.

In tale fase, sulla base di interviste effettuate ai Responsabili delle principali funzioni aziendali e dell'analisi documentale svolta, si è proceduto ad individuare:

- le Attività a Rischio;
- le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;
- i controlli esistenti volti a mitigare il rischio di commissione dei Reati Presupposto individuati.

- B) Individuazione delle azioni di miglioramento.

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti con riferimento alle Attività a Rischio) e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni da intraprendere per l'implementazione di un efficace sistema di controllo interno e per la definizione dei requisiti organizzativi essenziali al fine della predisposizione di un adeguato Modello.

- C) Definizione/aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello.

Il Modello è formalmente costituito dal presente documento ("**Parte Generale**"), nonché dai seguenti Allegati che ne costituiscono la "**Parte Speciale**":

Allegato I: Elenco dei Reati ex D.lgs. 231/01 (Allegato I). Ha lo scopo di fornire uno strumento che analizzi i Reati Presupposto;

Allegato II: Mappatura dei rischi. Rappresenta l'attività di individuazione delle aree e delle relative attività della Fondazione a rischio di commissione dei Reati Presupposto, ossia le c.d. Attività a Rischio. L'individuazione e l'analisi dei fattori di rischio e dei controlli esistenti consentono alla Fondazione di valutare l'efficacia dei singoli strumenti di controllo nel mitigare i fattori di rischio rilevati e, laddove tali presidi siano inadeguati, permettono alla Fondazione di identificare le attività da porre in essere al fine dell'implementazione di un efficace ed organico sistema di prevenzione dei Reati Presupposto;

Allegato III: Attività a Rischio e protocolli operativi ai sensi del D.lgs. 231/01. La mappatura delle Attività a Rischio ha consentito di definire i comportamenti che devono

essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto. Tali comportamenti, definiti attraverso opportuni protocolli operativi associati a ciascuna area/attività a rischio, devono essere adottati nell'ambito dei processi della Fondazione allo scopo di evitare la commissione di un fatto illecito.

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali, definiti negli stessi Protocolli:

- separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di Attività a Rischio su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'espletamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della Fondazione;
- "proceduralizzazione" delle Attività a Rischio, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività;
 - garantire la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati supporti documentali che permettano l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni della Fondazione basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (ad es. tramite creazione di un albo dei fornitori qualificati, etc.);
- esistenza di attività di controllo;
- esistenza di misure di sicurezza che assicurino un'adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni della Fondazione.

Allegato IV: Codice Etico. Esprime l'insieme dei valori fatti propri dalla Fondazione nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con tutti i propri stakeholder; costituisce parte integrante dell'assetto di corporate governance e del sistema di cui la Fondazione si è dotata, volto a mitigare il rischio di impresa connesso, in generale, al verificarsi di qualsiasi illecito o irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, nonché alla commissione dei Reati Presupposto.

Allegato V: Clausola integrativa contratti con soggetti terzi ai sensi del D.lgs. 231/01. È lo strumento con cui la Fondazione si cautele nei confronti dei propri contraenti rispetto alla conoscenza del Decreto e del Modello, impegnandoli al rispetto delle norme e delle condotte ivi previste.

4.3 Principi ispiratori del Modello

I principi cardine cui il Modello si ispira sono i seguenti:

- le linee guida di Confindustria;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:

- l'attribuzione all'OdV del compito di verificare l'effettiva e corretta attuazione del Modello, anche mediante il monitoraggio dei comportamenti della Fondazione ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'OdV di adeguate risorse della Fondazione in termini quantitativi e qualitativi in ragione dei compiti assegnatigli;
 - lo svolgimento di attività di verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello con conseguente aggiornamento periodico in coordinamento con la Direzione;
 - l'effettuazione di un'attività di comunicazione e diffusione a tutti i livelli della Fondazione delle regole comportamentali, dei principi generali del Modello e delle procedure istituite, per il tramite delle funzioni della Fondazione competenti.
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno. In particolare:
 - il rispetto del principio della separazione di compiti e funzioni, tenendo conto della organizzazione semplificata e delle dimensioni stesse di queste ultime;
 - la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la definizione di un efficace sistema di flussi informativi.

4.4 Adozione del Modello

L'adozione del Modello e, in futuro, di suoi eventuali aggiornamenti è disposta attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell'approvazione eventuali aggiornamenti del Modello saranno sottoposti all'analisi dell'OdV che ne valuterà l'adeguatezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto, in termini di effettiva capacità di prevenzione dei reati di cui al citato Decreto.

4.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lettera a) del Decreto, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, anche su proposta dell'OdV, ogniqualvolta:

- si riscontrino violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute tali da evidenziarne l'inadeguatezza o l'inefficacia ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- intervengano mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Le attività di modifica ed aggiornamento del Modello sono coordinate dalla Direzione.

4.6 Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza, dai seguenti soggetti, già definiti Destinatari:

- Apicali;
- Sottoposti;

- OdV;
- Business Partner.

5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso tutti gli Esponenti della Fondazione del contenuto del Decreto, degli obblighi derivanti dallo stesso e delle regole di condotta contenute nel Modello.

La Fondazione assicura che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza:

- della conformità delle proprie azioni rispetto, in generale, ai principi dell'etica e della legalità e, in particolare, al Codice e al Modello;
- delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello stesso.

A tal fine, tutti gli Esponenti della Fondazione devono essere inclusi in un adeguato programma di formazione.

La Fondazione può decidere di adottare strumenti e procedure informatiche per la formazione degli Esponenti della Fondazione.

6. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta e conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti gli Esponenti della Fondazione.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future della Fondazione.

Relativamente alla diffusione del Codice Etico, la Fondazione ha stabilito che esso sia a disposizione di chiunque intenda prenderne visione rendendolo disponibile con adeguata evidenza all'interno del proprio sito internet (al link <https://fondazionetettamanti.it/wp-content/uploads/2024/05/Codice-Etico-Tettamanti.pdf>).

Allo scopo di garantire l'effettiva comunicazione del Modello agli Esponenti della Fondazione è stata creata una cartella condivisa dedicata all'argomento, oggetto di costante aggiornamento dalle competenti funzioni della Fondazione e ove sono, altresì, rese disponibili le procedure aziendali di uso comune. Il Modello è stato, inoltre, inserito all'interno delle bacheche della Fondazione pubblicato sul sito internet della stessa (al link <https://fondazionetettamanti.it/chi-siamo/governance/documenti-di-governance/modello-231/>)

Ai soggetti terzi che instaurano rapporti con la Fondazione viene fatta sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale per vincolare tali soggetti al rispetto dei principi esplicitati nel Codice Etico (Allegato V "Clausola integrativa contratti con soggetti terzi ai sensi del D.lgs. 231/01").

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello, la cui adozione ed attuazione costituisce condizione per l'esenzione di responsabilità della Fondazione in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se preveda un Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare deve rivolgersi sia agli Esponenti della Fondazione, che ai Business Partner, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori etc.) nell'altro caso.

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il Sistema Disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e della Fondazione, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello costituisce regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato Presupposto o dalla punibilità dello stesso.

Il Sistema Disciplinare si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato Segnalazioni, nonché nei confronti di coloro che effettuino con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

7.2 Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Fondazione in violazione delle singole regole comportamentali previste dal Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dalle norme di cui al CCNL applicabile e sono irrogate in funzione della gravità del comportamento posto in essere.

In particolare, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il dipendente che:
 - violi le procedure interne previste e/o richiamate dal Modello (ad es. non osservi le procedure aziendali, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una *"non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo"*;
- 2) incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che:
 - violi più volte le procedure aziendali interne previste e/o richiamate dal Modello o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente

accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta “*non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo*”;

- 3) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il dipendente che:
 - nel violare le procedure aziendali interne previste e/o richiamate dal Modello o adottando, nell’espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Fondazione arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei propri beni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Fondazione o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla “*non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo*”;
- 4) incorre nel provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva** del preavviso il Dipendente che:
 - adottati, nell’espletamento delle Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- 5) incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il Dipendente che:
 - adottati, nell’espletamento delle Attività a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “*atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell’ente nei suoi confronti*”.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle norme pattizie di cui al CCNL applicabile e dal relativo codice disciplinare vigente, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale del lavoratore;
- ad altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Le sopra indicate sanzioni si applicano anche nel caso in cui vengano posti in essere atti ritorsivi, tentati o minacciati, previsti dal Decreto Whistleblowing.

Il Dipendente che violi le misure indicate nel Modello a tutela di colei/colui (cd. “whistleblower”) che dovesse segnalare condotte illecite ovvero il Dipendente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate incorre nei provvedimenti sopra

richiamati. La tipologia di sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Il Responsabile delle Risorse Umane, a seguito di confronto con il Direttore generale, riferisce all'OdV riguardo all'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

7.3 Misure verso eventuali dirigenti e procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

L'adozione di sanzioni disciplinari a carico di eventuali dirigenti della Fondazione in relazione ad atti contrari al Modello dovrà tenere conto della particolare natura fiduciaria del rapporto.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL applicabile si procederà al licenziamento con preavviso o al licenziamento per giusta causa nei casi di massima gravità della violazione commessa, tale da incidere sul vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del licenziamento il dirigente che:

- commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello;
- ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle Attività a Rischio e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello stesso o da determinare un potenziale o attuale pericolo per la Fondazione di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;
- effettui elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, nel caso di ottenimento degli stessi, non rilasci un apposito rendiconto;
- destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- assuma un comportamento scorretto o irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza;
- violi le disposizioni normative in materia antinfortunistica, di prevenzione e di tutela dell'igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

L'iter disciplinare dovrà essere comunque svolto nel pieno rispetto delle procedure e garanzie previste dall'art. 7 Statuto dei Lavoratori.

Nel caso in cui l'OdV accerti il compimento, da parte di dirigenti della Fondazione, di atti contrari alle regole di comportamento e/o procedure previste nel presente Modello, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore, indicando il tipo di violazione commessa ed eventualmente il provvedimento disciplinare ritenuto congruo in base alla gravità della violazione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari compete al Datore di lavoro.

In tutti i casi in cui alla Segnalazione dell'OdV non dovesse seguire l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare meno grave rispetto a quella eventualmente proposta dall'OdV, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore dovrà darne comunicazione per iscritto all'OdV specificando anche i motivi della decisione assunta.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio dei Sindaci della Fondazione, che dovrà convocarsi senza indugio al fine di proporre ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione l'adozione delle più opportune azioni.

Qualora il Collegio dei Sindaci, esaminata la segnalazione dell'OdV, ritenga non doversi procedere, dovrà comunicare all'OdV i motivi per i quali ritenga di archiviare la segnalazione stessa.

7.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello da parte di un componente del Collegio dei Sindaci, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà agli accertamenti necessari e ad assumere i provvedimenti opportuni. Delle decisioni assunte il Consiglio di Amministrazione dovrà informare tempestivamente l'OdV.

7.6 Misure nei confronti di consulenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da consulenti e/o dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice e dal Modello, tale da comportare il rischio di commissione di Reati Presupposto, potrà determinare, in base a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento dei danni, qualora dal comportamento derivino in capo alla Fondazione danni di natura economica.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Decreto identifica in un "Organismo dell'Ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello.

La Fondazione, in coerenza con le suddette indicazioni normative e tenuto conto delle dimensioni e dell'articolazione della stessa, ha ritenuto di nominare l'OdV, in composizione collegiale, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Qui di seguito vengono definiti i principi generali di composizione, nomina, decadenza e revoca, durata e cessazione dell'incarico, coordinamento con le diverse funzioni della Fondazione e segnalazioni che disciplinano l'attività dell'OdV.

Spetterà all'OdV, tramite l'adozione di specifico regolamento, da trasmettere alla Fondazione, disciplinare le proprie regole di funzionamento.

8.1 Composizione dell'OdV

L'OdV è un organo collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente nominato a maggioranza dall'OdV.

L'organo collegiale si compone come segue:

- due professionisti esterni di comprovata esperienza in materia legale, organizzativa e contabile;
- un dipendente.

L'indipendenza ed autonomia di azione dell'OdV è garantita dal fatto che l'OdV non riporta gerarchicamente ad alcuna funzione della Fondazione ed è collocato in posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza dell'OdV non è intesa solo in termini di status organizzativo, ma anche e soprattutto in termini di obiettività di giudizio.

A tal proposito, l'OdV è immune da indebite interferenze che limitino o modifichino la sua sfera di azione o lo svolgimento delle sue funzioni o che influenzino il suo giudizio ovvero il contenuto delle sue relazioni.

8.2 Requisiti soggettivi dei componenti dell'OdV

I componenti dell'OdV devono possedere requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità.

Indipendenza e autonomia

1. nessuno dei suoi componenti deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative costituenti l'oggetto dell'attività di controllo ovvero dovrà astenersi dal prendere parte alla trattazione di eventuali argomenti rispetto ai quali si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale;
2. nessuno dei suoi componenti deve essere legato da rapporti di parentela con gli Amministratori della Fondazione aventi cariche operative;
3. nessuno dei suoi componenti deve essere titolare direttamente e/o indirettamente di interessi che si pongono in conflitto con quelli della Fondazione;
4. i membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Onorabilità

La carica di membro dell'OdV non può essere ricoperta da coloro che:

1. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

2. siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto;
3. siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dal Decreto per illeciti commessi durante la loro carica.

Professionalità

I membri dell'OdV devono possedere competenze specifiche in ambito legale, contabile o fiscale, tecniche di analisi e valutazione dei rischi; competenze idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati.

8.3 Conferimento dell'incarico

Rientra fra le competenze del Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvedere alla nomina dei membri dell'OdV mediante propria delibera, che deve contenere l'espressa e chiara motivazione dei motivi della scelta di ciascun componente dell'OdV. La nomina dei membri dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione che attesti, altresì, il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.

Alla delibera del Consiglio di Amministrazione devono essere allegati i curricula dei singoli componenti dell'OdV.

Il conferimento dell'incarico, una volta accettato, deve essere portato a conoscenza di tutti gli stakeholders a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce un budget annuale di competenza dell'OdV, il quale potrà disporre per l'assolvimento dei propri compiti (quali, a titolo esemplificativo: analisi e verifiche, aggiornamento delle procedure, formazione specifica in tema di campionamento statistico e tecniche di analisi e valutazione dei rischi, consulenze specialistiche).

L'OdV potrà chiedere, ove necessario, l'implementazione del suddetto budget.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina in favore dei componenti dell'OdV – per l'intero periodo di durata dell'incarico - un compenso per la carica ricoperta. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere ai componenti dell'OdV qualsiasi forma di retribuzione variabile.

8.4 Decadenza e revoca dalla carica

Costituiscono causa di decadenza automatica:

1. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
2. l'attribuzione di funzioni e responsabilità, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità d'azione;
3. il venir meno dei requisiti di professionalità (a titolo esemplificativo, la radiazione/sospensione dall'Albo professionale di appartenenza);

4. una sentenza di condanna di primo grado dell'ente ai sensi del Decreto ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
5. una sentenza di condanna anche non definitiva a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
6. una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Il componente dell'OdV deve dare tempestiva comunicazione, sotto la propria piena responsabilità, all'organo amministrativo del sopravvenire di una delle cause di decadenza. La decadenza da componente dell'OdV è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti dell'OdV.

Costituiscono cause di revoca dalla carica:

1. l'omessa reiterata assenza alle riunioni dell'OdV senza giustificato motivo;
2. l'inadempimento, doloso e colposo, ai compiti assegnati all'OdV stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla revoca per giusta causa.

La decisione del Consiglio di Amministrazione in punto revoca dei membri dell'OdV deve contenere specifica indicazione dei motivi posti a base della decisione assunta.

Gli effetti della revoca decorrono dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dell'interessato il relativo provvedimento.

8.5 Durata in carica

I membri dell'OdV durano in carica tre esercizi. Gli stessi possono essere rieletti per non più di due trienni consecutivi.

8.6 Rinuncia e scadenza dell'incarico

Il componente dell'OdV è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico mediante dimissioni volontarie. La rinuncia alla carica deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo e la stessa ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'OdV, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'OdV è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo membro.

La cessazione dei componenti dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso organo viene ricostituito in forza della nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.7 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura della Fondazione, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni della Fondazione e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Attività a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale; il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione ai fini della mappatura aggiornata delle Attività a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Attività a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per un migliore monitoraggio delle attività nelle Attività a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Attività a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività della Fondazione che possano esporre la Fondazione al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, formalizzazione di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni della Fondazione per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

8.8 Reporting dell'OdV agli organi della Fondazione

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del Collegio dei Sindaci.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello.

8.9 Regolamento interno dell'OdV

È data facoltà all'OdV di dotarsi di un regolamento che, in conformità ai principi generali stabiliti nel Modello, disciplini dettagliatamente lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza dell'OdV.

8.10 Coordinamento con le diverse funzioni aziendali

L'OdV svolge i propri compiti mediante un dialogo continuo e diretto con i responsabili delle diverse funzioni della Fondazione interessate ed eventualmente anche con i loro collaboratori.

Al fine di garantire un flusso periodico e sistematico di informazioni a supporto dell'attività di controllo dell'OdV, i protocolli prevedono specificatamente – per ogni processo sensibile – il tipo di informazioni e di documenti che la funzione interessata deve trasmettere all'OdV e la relativa periodicità.

Dai flussi informativi periodici e standard – flussi predeterminati nei singoli protocolli – si distinguono i flussi ad hoc attinenti a criticità attuali o potenziali che possono consistere in:

- gravi anomalie nel funzionamento del Modello, violazioni di prescrizioni dello stesso, ovvero accertamenti di fatti/eventi/omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel Modello;
- notizie relative a procedimenti o indagini su ipotesi di reato previsti dal Decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione o suoi dipendenti od organi della Fondazione;
- eventi che potrebbero far sorgere una responsabilità ai sensi del Decreto a carico della Fondazione;

- risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse infrazioni del Modello;
- procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per infrazioni del Modello.

Tale flusso informativo ad hoc viene gestito dal responsabile di funzione che cura che la relativa informazione venga fornita tempestivamente all'OdV.

Resta in ogni caso fermo che l'OdV, nel rispetto delle regole di riservatezza, ha libero accesso all'archivio (informatico e non) ed a ogni altra informazione che si rendesse necessario o utile acquisire per lo svolgimento delle proprie attività.

I flussi informativi periodici e standard devono essere trasmessi all'OdV all'account di posta elettronica odvfondazionetettamanti@gmail.com, mentre i flussi ad hoc attinenti a criticità attuali o potenziali dovranno essere inviati tramite l'apposito canale di segnalazione whistleblowing messo a disposizione dalla Fondazione (cfr. § 8.11).

8.11 Segnalazioni all'OdV

La Fondazione - anche al fine di garantire una gestione responsabile e in linea con le prescrizioni legislative - ha introdotto un sistema di whistleblowing coerente con il Decreto Whistleblowing.

La Fondazione ha identificato nell'OdV l'organismo deputato alla ricezione delle segnalazioni connesse al sistema di whistleblowing secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto Whistleblowing. In particolare, all'OdV – mediante i canali di seguito indicati – potranno essere inviate le segnalazioni interne alla Fondazione relative alle informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 6) del Decreto Whistleblowing. All'OdV potranno altresì essere inviate segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o le violazioni del Modello nonché al compimento di comportamenti attivi e omissivi – ovvero la ragionevole convinzione del loro compimento - che potrebbero far sorgere una responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto. L'OdV deve, infatti, essere informato relativamente a qualsivoglia notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice e dal Modello ovvero qualsiasi notizia o evento della Fondazione che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

È assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'OdV potrà prendere in considerazione anche segnalazioni “anonime”, ossia segnalazioni effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, qualora adeguatamente circostanziate per consentire di svolgere le necessarie verifiche.

Le segnalazioni all'OdV e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 51/2018.

La Fondazione ha predisposto una specifica “procedura whistleblowing” a cui si rinvia.